



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
Pubblica della Provincia di Viterbo

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA (PTPCT) 2023- 2025
(LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190)**

Sommario	
DATI AZIENDA	3
SEDI	3
PREMESSE	4
1. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.	6
2. GLI ATTORI DEL PTPC: IL CONCETTO DI “CORRUZIONE” - RUOLI E RESPONSABILITÀ DEI PRINCIPALI ATTORI INTERNI ED ESTERNI	8
3. ANALISI DEL CONTESTO	10
3.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	10
3.2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	11
3.3 ORGANIGRAMMA	12
4. GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (II D.LGS 231/2001- L. 190/12 – D.LGS. 33/13)	13
5. OBIETTIVI DEL TRIENNIO 2023-2025	14
5.1. IMPLEMENTAZIONE DI MISURE DI CONTRASTO:	14
5.2. PIANIFICAZIONE EVENTI FORMATIVI	16
6. CODICI ETICO DI COMPORTAMENTO, SEGNALAZIONE DI ILLECITI E PATTO DI INTEGRITÀ	16
7. ULTERIORI INIZIATIVE	18
7.1. INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL RPCT	18
7.2. MONITORAGGIO E CONTROLLI DELL’RPCT	18
7.3. STUDIO PROPEDEUTICO E ANALISI DELLA ROTAZIONE “ORDINARIA” DEL PERSONALE	21
7.4. CONFLITTO DI INTERESSI	22
7.5 C.D. “PANTOUFLAGE” E POST-EMPLOYMENT	27
7.6 Contrasto al riciclaggio	30
8. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PROGRAMMA 2023-2025	30
8.1. FONTI	30
8.2. STATO DI ATTUAZIONE	31
8.3. GLI ATTORI DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE: RPCT E REFERENTI	31
9. MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI	32
10. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	32
11. ACCESSO CIVICO: DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI EX D.LGS. 33/2013 E S.M.I. (CC.DD. ACCESSI SEMPLICE E GENERALIZZATO	32
11.1 ACCESSO DOCUMENTALE	32
12. LA TRASPARENZA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI DEL PNRR	33
13. CONCLUSIONI	34

DATI AZIENDA

Ragione Sociale	Ater della Provincia di Viterbo
Partita IVA	00061420568
Codice fiscale	80000910564
Sede legale	Via Igino Garbini 78/A 0100 Viterbo
Contatti	- Tel: <u>0761 2931</u> - Email: <u>dpo@atervt.it</u> - PEC: <u>atervt@pecatervt.it</u>
Sito web	<u>http://www.atervt.it</u>

SEDI

Denominazione	ATER DELLA PROVINCIA DI VITERBO
Tipo	- Legale - Amministrativa - Operativa
Indirizzo	Via Igino Garbini 78/A

PREMESSE

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinato su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità.

È stata posta particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi nell’amministrazione della res publica, che ha portato all’approvazione di numerose normative e linee guida. La corruzione, e più generale il malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti

amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione (quali il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, l’uguaglianza, la trasparenza dei processi decisionali e le pari opportunità dei cittadini).

Tale principio è stato poi ulteriormente rafforzato con l’entrata in vigore di altre specifiche normative (da ultimo, il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) le quali, intervenendo sulla Legge n. 190/2012 e sul D.Lgs. n. 33/2013, hanno apportato modifiche, abrogazioni e integrazioni alla disciplina relativa all’anticorruzione e trasparenza e anche alcune novità circa la predisposizione e i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il citato D.Lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ha inserito all’interno del D.Lgs. n. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un articolo, l’art. 2-bis, rubricato

«Ambito soggettivo di applicazione», in sostituzione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013, contestualmente abrogato dall’art. 43.

Esso individua tre macro-categorie di soggetti cui si applicano le relative disposizioni:

- le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1);
- altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2);
- altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3)

La ratio sottesa alla legge n. 190/2012 e ai decreti di attuazione sopra citati è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

L’ANAC, inoltre, con delibera n. 1134 del 08/11/2017, pubblicata nella G.U. n. 284 del 05/12/17, ha approvato le “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici,” fornendo

indicazioni agli enti interessati sia con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, sia con riferimento agli obblighi di trasparenza.

L'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 prevede l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT), entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), tuttavia quest'anno con il Comunicato del Presidente dell'Autorità (ANAC) del 17 gennaio 2023, è stato stabilito il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la predisposizione e la pubblicazione del Piano.

In attuazione degli strumenti normativi di cui sopra, il CdA di ATER, con l'approvazione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2023/2025, ha inteso predisporre un sistema di azioni e misure specificamente concepite a presidio del rischio corruttivo, ampiamente inteso, ed a tutela della trasparenza ed integrità all'interno della propria struttura, con l'adozione di misure integrative, adottando in data 03 agosto 2022, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e la nomina dell'Organismo di Vigilanza. (rif. Delibera ANAC 1134/2017).

Infatti, il Piano Nazionale Anticorruzione [anni 2019 e 2022] prevede che gli enti pubblici economici nell'implementazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza possano fare perno sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dello stesso D.lgs. 231/01 qualora già posto in essere dall'ente..

<https://atervt.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/modello-organizzazione-e-gestione-aziendale-mog.html>

Con Delibera del 16 novembre 2022, l'Autorità ha approvato il PNA 2023-2025, atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della l. n.190/2012, fornendo indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Il PNA 2023-2025 si colloca in una fase storica complessa: il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e l'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria per esigenze di celerità, dall'altra, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione, nel contempo salvaguardando le esigenze di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative.

L'obiettivo è quello di protezione del valore pubblico, inteso come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, nel contempo di generare valore pubblico al fine di produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica del Paese. Gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni, incidono in modo significativo sull'innovazione e l'organizzazione e riguardano, in modo

peculiare, il settore dei contratti pubblici, ambito in cui preminente è l'intervento dell'ANAC. Nella stessa ottica si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio). Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

In altre parole, le misure di prevenzione e per la trasparenza sono a protezione del valore pubblico ma esse stesse produttive di valore pubblico e strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica del Paese.

Il PNA 2022, prevede delle semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti. La principale è la conferma, dopo la prima adozione, per le successive due annualità, del PTPCT in vigore, salvo circostanze sopravvenute che impongano una revisione della programmazione. Per queste amministrazioni sono state previste misure per rafforzare il monitoraggio, sia in termini di periodicità dello stesso che di campionamento degli obblighi di pubblicazione di cui monitorare la corretta attuazione. Tempistiche e contenuti ad hoc dell'attività di monitoraggio sono stati graduati poi in relazione a 3 soglie dimensionali (da 1 a 15, da 16 a 30 e da 31 a 49 dipendenti. L' Ater è nella fascia tra 31 e 49 dipendenti.

1. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.

Il presente Piano 2023-2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. del ha inteso predisporre e aggiornare il sistema di azioni e misure specificamente concepite a presidio del rischio corruttivo, ampiamente inteso, ed a tutela della trasparenza ed integrità all'interno della propria struttura, integrative di quelle adottate mediante il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Pertanto, il presente documento costituisce l'allegato del Modello Organizzativo 231 che identifica le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) è la dottoressa Anna Rita Taborri nominata dal Commissario Straordinario in data 13 maggio 2020 e confermata dal CdA con deliberazione n.5 del 29 aprile 2022.

Presupposto fondamentale del Piano ed elemento costitutivo del medesimo è l'elaborazione di una mappatura dei rischi di corruzione connessi alle aree di attività maggiormente esposte.

Secondo le indicazioni contenute nel PNA l'obiettivo primario che va posto è quello della

creazione del valore pubblico che può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente. Per favorire la creazione di valore pubblico, ATER prevedere i seguenti obiettivi strategici:

- ✓ revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi);
- ✓ incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni;
- ✓ miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "amministrazione trasparente";
- ✓ miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno;
- ✓ incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura di ATER anche ai fini della promozione del valore pubblico;
- ✓ integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT e il monitoraggio degli altri sistemi di controllo interni;
- ✓ miglioramento continuo della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione Amministrazione Trasparente;
- ✓ coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione con quella di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Per l'elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti e verranno coinvolti anche nel prossimo triennio, i seguenti attori interni all'Azienda:

- tutte le funzioni aziendali attribuite alle unità organizzative, come identificate nel vigente organigramma aziendale;
- il Direttore Generale;
- i componenti del CdA;

Lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione devono essere il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione, secondo un processo bottom-up (dal basso verso l'alto) in sede di formulazione delle proposte e top-down (dall'alto verso il basso) per la successiva fase di verifica ed applicazione.

I soggetti sopra citati sono stati coinvolti e saranno coinvolti attraverso i seguenti canali e strumenti di partecipazione:

- specifici incontri aventi come oggetto il tema della prevenzione della corruzione;
- riunioni formative e focus sulle criticità rilevate in fase di implementazione del sistema di gestione del rischio corruzione.

Il presente Piano è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

- pubblicazione integrale sul sito internet istituzionale;
- notizia in primo piano di avvenuta approvazione sul sito internet istituzionale dell'ente.

Al fine dell'elaborazione dell'aggiornamento 2023-2025 del Piano, coerentemente agli orientamenti ANAC, si è cercato di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo interessati nel processo di gestione del rischio corruttivo [Allegato 1 PNA 2019: *Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*].

2. GLI ATTORI DEL PTPC: IL CONCETTO DI "CORRUZIONE" - RUOLI E RESPONSABILITÀ DEI PRINCIPALI ATTORI INTERNI ED ESTERNI

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

In particolare, l'Autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012).

I soggetti individuati per i vari processi di adozione, sono:

- il Consiglio di Amministrazione di ATER in quanto autorità di indirizzo politico che, oltre ad approvare il P.T.P.C.T. ed a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha fornito il contributo attraverso l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi generali dell'Ente, nonché attraverso gli obiettivi strategici ed operativi.
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che ha proposto all'organo di indirizzo politico l'adozione e aggiornamento del presente piano. Inoltre, il suddetto responsabile definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione; verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; procede all'esame delle eventuali informazioni ricevute dai responsabili di processo; verifica le segnalazioni relative al possibile compimento di illeciti dal whistleblowing; entro il 15 dicembre (spostato al 31 gennaio 2023 per l'anno 2022) di ogni anno, pubblica sul sito la relazione sull'attività svolta e trasmette la medesima relazione all'organo di indirizzo politico, al quale riferisce sull'attività svolta ogni volta lo ritenga opportuno. Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012).
- il Direttore Generale, responsabili/funzionari, per l'area o funzione di rispettiva competenza, svolgono attività informativa nei confronti dei propri collaboratori e dell'autorità

giudiziaria.

Inoltre:

- sono stati coinvolti in vario modo, durante la formazione (attraverso workshop, focus group) all' adeguamento della metodologia di risk management alle indicazioni fornite dall'Anac con il PNA 2019 e i relativi allegati;
- hanno condiviso e partecipato nell'ambito della rete dei referenti dei nuovi indici di valutazione del rischio corruttivo mediante la compilazione ed elaborazione di un WORKFLOW dei processi aziendali e le relative fasi delle attività, individuando i tempi, gli attori interni ed esterni coinvolti nel processo, delimitando le aree a rischio corruttivo, identificando e circoscrivendo i fattori abilitanti. [Allegato 1 Mappatura dei processi aziendali e individuazione delle aree a rischio corruttivo: catalogo e valutazione dei rischi corruttivi con misure di contrasto, tempi e modalità];
- hanno collaborato alla predisposizione ed elaborazione del catalogo dei rischi, generali e specifici dell'ATER, e il relativo grado, proponendo misure specifiche per il contrasto dei rischi individuati;
- hanno assicurato l'osservanza del codice di comportamento [in fase di aggiornamento] e ne verificano le ipotesi di violazione.
- tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel presente piano, segnalano le situazioni di illecito al responsabile, segnalano casi di personale in conflitto di interessi;
- i collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione: tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di ATER sono tenuti ad osservare le misure contenute nel presente P.T.P.C.T. e a segnalare le situazioni di illecito;
- il responsabile della protezione dei dati – DPO. L'ente ha provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Sotto tale profilo, così come fatto rilevare dall'ANAC, le figure del RDP e del RPCT sono state tenute distinte ed affidate pertanto, a due soggetti diversi. Ciò al fine di non determinare potenziali conflitti di interesse fra due funzioni per le quali deve essere garantita terzietà ed indipendenza. Ed infatti sotto il profilo attinente alla prevenzione della corruzione ed attuazione degli obblighi previsti in materia di pubblicazione e trasparenza, l'RDP costituisce una figura di raccordo e riferimento per il RPCT, in materia di protezione dei dati personali, rapporto fra privacy e pubblicazioni in Amministrazione trasparente, nonché nei casi in cui le istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali;
- l'Organismo di Vigilanza: Pur nel rispetto della reciproca e rispettiva autonomia, propria dei due ruoli e della distinzione tra gli stessi anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri d'intervento, alla luce dell'integrazione tra il Piano Triennale di
- Prevenzione della Corruzione e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, il RPCT svolge le proprie attività in coordinamento con l'OdV.

- Considerata, infatti, la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo. Pertanto, le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 devono essere elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza.

3. ANALISI DEL CONTESTO

La gestione del rischio non può prescindere da una preliminare ed adeguata analisi di contesto sia esterno che interno, attraverso cui acquisire la conoscenza di elementi che possono pregiudicare il corretto svolgimento delle attività amministrative. Alla luce delle informazioni acquisite è più agevole individuare i rischi e le misure più idonee a prevenirli.

Tale studio ha quindi ad oggetto l'analisi delle caratteristiche dell'ambiente in cui l'Ente opera in termini di: strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce quindi la predisposizione di un piano anticorruzione contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace alla prevenzione del fenomeno corruttivo.

3.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il contesto generale, principale elemento del "contesto esterno" in cui il Piano opererà, è quello della normativa regionale che attualmente regola nel Lazio il servizio pubblico dell'edilizia residenziale pubblica e in generale dell'"edilizia residenziale sociale", come è definita da norme statali (decreto interministeriale 22 aprile 2008 sull'"alloggio sociale" e la legge 80 del 23 maggio 2014, di conversione del decreto legge 47/2014, che comprende la prima).

Omettendo il quadro generale di tale normativa a livello statale e delle altre Regioni, la normativa laziale presenta alcune peculiarità che possono incidere sul contesto che la regolamentazione anti corruttiva è espressamente chiamata a rendere sfavorevole alla corruzione, col "ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche".

Nel 2019, la legge di stabilità regionale 2020 (LR Lazio n. 28 del 27 dicembre 2019, art. 7, comma 73) ha modificato la LR 12/1999 introducendo un nuovo articolo (12bis) che consente il subentro nell'assegnazione a soggetti estranei all'assegnatario e al nucleo familiare originario e ampliato. L'apertura aggiuntiva, soggetta a condizioni e requisiti la cui valutazione lascia ampi margini interpretativi e discrezionali, potrebbe ulteriormente compromettere il funzionamento dell'edilizia sociale nel Lazio, anche sotto il profilo corruttivo.

Nel 2020, la LR Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020 - in deroga alla LR 12/1999 - ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i cui modelli sono stati

approvati con DGR n. 429 del 7 luglio 2020.

Sarebbe auspicabile che una complessiva riforma dell'impianto normativo regionale superasse le storture di un sistema che non garantisce più pienamente il servizio di edilizia sociale ai cittadini del Lazio, riforma cui l'ATER di Viterbo, con le altre Aziende della Regione, potrebbe attivamente partecipare.

E non v'è chi non veda l'alto significato etico e l'eco profonda in termini di disuguaglianze sociali provocate dalla corruzione che si trova nelle parole di Papa Francesco:

“la corruzione avvilita la dignità della persona e frantuma tutti gli ideali buoni e belli. Tutta la società è chiamata ad impegnarsi concretamente per contrastare il cancro della corruzione che, con l'illusione di guadagni rapidi e facili, in realtà impoverisce tutti”.

Si Rinvia per maggior dettaglio al VI Rapporto 2020-2021-1° sem. 2022 “Mafie nel Lazio” dell'Osservatorio Legalità e sicurezza della regione Lazio


<https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/VI-VII-RAPPORTO-MAFIE-NEL-LAZIO.pdf>

3.2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

È stata, innanzitutto, analizzata la documentazione esistente riguardante i sistemi organizzativi, gestionali e di controllo presenti in ATER. Nello specifico sono stati esaminati i seguenti documenti:

- Statuto;
- Organigramma;
- Codice etico e di comportamento (in corso di revisione);
- Regolamenti aziendali (in corso di revisione)
- Procedure operative aziendali (in corso di revisione)

3.3 ORGANIGRAMMA



Sono stati successivamente esaminati e aggiornati tutti i processi gestionali di ATER tramite le mappature dei processi aziendali, sono stati svolti focus group e interviste sia con i responsabili degli uffici che con altro personale che aveva conoscenza diretta sui processi e relative criticità [per maggior dettaglio si rinvia al PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.].

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Viterbo, con sede a Viterbo in Via Igino Garbini 78/a, è Ente Pubblico Economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, operante nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Relativamente al numero dei dirigenti, funzionari e dipendenti dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Viterbo, si rimanda all'organigramma al paragrafo precedente 3.3.

Finalità primaria dell'Azienda è quella di provvedere al miglioramento delle condizioni abitative della popolazione e al soddisfacimento della domanda abitativa, con particolare riferimento a quella proveniente dalle fasce sociali a minor reddito. Attualmente l'Azienda gestisce circa n. 4.016 unità immobiliari ad uso abitativo e n. 787 di altre unità immobiliari, n. 35 unità immobiliari in ristrutturazione, n. 30 unità immobiliare di edilizia agevolata.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dell'organigramma attualmente in vigore.

L'analisi del contesto interno, unitamente a quella del **contesto** esterno, costituiscono elementi di determinazione del livello generale e specifico di esposizione al rischio corruttivo di ciascuna

attività aziendale e del personale coinvolto nei processi maggiormente esposti.

4. GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (II D.LGS 231/2001- L. 190/12 – D.LGS. 33/13)

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio. Lo strumento che consente la riduzione del rischio di corruzione è la gestione dello stesso attuata attraverso la pianificazione realizzata con il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione. Avendo ATER Viterbo adottato un proprio Modello Organizzativo 231, il PTPCT si integra nel sistema di gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, col quale condivide sia la metodologia di analisi del rischio sia i flussi informativi. Inoltre, per quanto possibile, l’attività di audit e di monitoraggio è svolta in Azienda in modo coordinato e condiviso da RPCT e ODV, in modo da ottimizzare tempi e risorse a disposizione.

Il presente Piano è stato predisposto secondo la metodologia prevista dall’Allegato 1 al PNA 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, mediante un approccio di tipo qualitativo. Il processo di valutazione del rischio corruttivo è stato sviluppato attraverso le seguenti fasi: identificazione, analisi e ponderazione. Sulla base del risk assessment sono state identificate le misure di contrasto e le modalità di attuazione.

A) IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

L’attività di identificazione del rischio richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione legati a comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi.

L’identificazione del rischio è stata condotta sulla base:

- dell’analisi dello specifico contesto esterno e interno effettuata dal RPCT e dalle
- strutture organizzative di supporto dei referenti ;
- della consultazione e del confronto con i responsabili delle funzioni aziendali coinvolti, tenendo presenti le specificità dell’amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;

B) ANALISI DEI RISCHI

L’analisi del rischio ha l’obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio corruttivo.

Sulla base delle risultanze dell’attività di identificazione dei rischi, è stata effettuata una valutazione della probabilità che lo specifico rischio individuato si realizzi e delle conseguenze che esso è in grado di produrre, tanto nel contesto interno all’Ente quanto nel contesto esterno, al fine di determinazione del complessivo livello di rischio corruttivo, rappresentato mediante una scala di misurazione ordinale Alto, Medio, Basso, allo scopo di fornire una misurazione del livello di rischio associabile al singolo processo, attività o evento rischioso.

Ai fini della valutazione della probabilità e dell’impatto del rischio corruttivo, per ciascun processo si è tenuto conto dei seguenti indicatori di rischio.

[Allegato 2 Adeguamento della metodologia di risk management alle indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA 2019. Condivisione nell'ambito della rete dei referenti dei nuovi indici di valutazione del rischio]

- livello di discrezionalità del processo decisionale;
- presenza di interessi economici esterni;
- rilevanza economica;
- presenza di precedenti eventi corruttivi nel medesimo processo;
- livello di trasparenza sostanziale nel processo;
- efficacia dei controlli;
- grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio.

C) PONDERAZIONE DEI RISCHI: LE MISURE DI CONTRASTO E LE MISURE MIGLIORATIVE

La fase di ponderazione dei rischi è stata condotta sulla base delle risultanze della precedente fase di analisi e ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio, nonché le priorità e l'urgenza di trattamento dei rischi, in considerazione degli obiettivi dell'organizzazione dell'ente e il contesto in cui opera, attraverso il loro confronto.

Per ciascuna delle aree di rischio definite dal PNA come "obbligatorie" o "generali" (contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale) e per quelle "specifiche" (definite con riferimento ai principali settori aziendali: gestione, manutenzione, locazione e vendita del patrimonio immobiliare dell'ATER,) si è proceduto secondo la seguente metodologia:

- ✓ sono state individuate, nell'ambito dei processi operativi aziendali, le attività potenzialmente esposte al rischio corruzione; [Allegato 1 al PIANO]
- ✓ sono stati definiti e valutati i rischi individuati; [Allegato 1 al PIANO]
- ✓ sono state esposte le misure di contrasto in atto e le eventuali misure migliorative; [Allegato 1 al PIANO]
- ✓ sono stati identificati l'Area/Servizio/ Funzioni di riferimento secondo la nomenclatura dell'Organigramma Aziendale; [Rif. CONTESTO INTERNO]
- ✓ sono stati identificati i responsabili dell'attuazione e lo stato di implementazione delle misure; [Allegato 1 al PIANO]
- ✓ sono stati revisionati e implementati i contenuti della mappa, nel corso di focus group con i referenti di ciascuna area di rischio, sulla base dell'evoluzione del contesto interno ed esterno rispetto all'anno precedente [Allegato 1 al PIANO]

5. OBIETTIVI DEL TRIENNIO 2023-2025

Di seguito gli obiettivi definiti per il triennio 2023-2025.

5.1. IMPLEMENTAZIONE DI MISURE DI CONTRASTO:

Dall'analisi della mappatura dei rischi vengono identificate quali segmenti di processo significativi ai fini dell'implementazione di misure specifiche anticorruzione:

- progressiva integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure di contrasto anticorruzione e i sistemi di controllo interno integrato, mediante l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, MOG 231, raccomandato da ANAC delibera n. 1134/2017;
- interventi sull'organizzazione del lavoro per attuare il principio di distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") per cui nessuno deve gestire in autonomia un intero processo;
- graduale estensione della mappatura dei rischi all'intera attività svolta dall'Azienda per identificare le aree potenzialmente esposte ai rischi corruttivi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 del PNA 2019. La definizione delle misure di prevenzione ulteriori sulle aree di processo sopra individuate dovrà prevedere il coinvolgimento di tutti i responsabili funzionali addetti a tali processi, tramite incontri periodici;
- adozione del Regolamento sulle modalità di assunzione del personale, che contempli anche i seguenti interventi:
 - 1) formalizzazione di una procedura per l'autorizzazione allo svolgimento di
 - 2) incarichi extra-lavorativi dei dipendenti;
 - 3) formalizzazione della procedura di gestione del divieto di pantouflage;
 - 4) definizione e approvazione di una procedura disciplinante la policy omaggi;
 - 5) revisione delle procedure di autorizzazione e controllo delle spese di rappresentanza, ospitalità e trasferta;
 - 6) pubblicità del sistema delle deleghe aziendali;
 - 7) approfondimento della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e adozione di programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
 - 8) revisione del Regolamento sugli acquisti di beni, servizi e forniture;
 - 9) aggiornamento del modello di autocertificazione di assenza di conflitto di interessi ai fini della nomina di rup, secondo le indicazioni Anac per la gestione delle risorse del PNRR;
 - 10) aggiornamento del modello di autocertificazione degli operatori economici;
 - 11) aggiornamento della clausola antipantouflage, modulo per i dipendenti e per gli operatori economici;
 - 12) aggiornamento del patto di integrità, secondo le indicazioni di transparency International Italia ;
<https://www.transparency.it/informati/pubblicazioni/i-patti-di-integrita>
 - 13) Revisione del codice di comportamento;
 - 14) Analisi e studio di programma triennale di rotazione del personale;

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Altra

misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella di assegnare a soggetti diversi i compiti di:

- a. svolgere istruttorie e accertamenti;
- b. adottare decisioni;
- c. attuare le decisioni prese;
- d. effettuare verifiche. Si rinvia al riguardo, per i profili di carattere generale, a quanto previsto per la misura della rotazione nel PNA 2016, adottato con delibera ANAC 831/2016.

5.2. PIANIFICAZIONE EVENTI FORMATIVI

Come precisato da ANAC nel PNA 2019 e ribadito nel Piano 2022, tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell'ambito del PTPCT rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo. L'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituisce un obiettivo strategico per l'Azienda.

L'ATER dando seguito all'auspicio espresso da ANAC nel PNA 2019 di "un cambiamento radicale nella programmazione e attuazione della formazione, affinché sia sempre più orientata all'esame di casi concreti calati nel contesto delle diverse amministrazioni e favorisca la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione", ha già svolto nel 2022 apposite sessioni formative sulle materie 231/anticorruzione/trasparenza, coinvolgendo il personale dipendenti a gruppi ristretti e con percorsi differenziati.

Tale percorso formativo proseguirà nei prossimi anni mediante percorsi differenziati, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono, che saranno condotti da un team di professionisti esperti della materia.

6. CODICI ETICO DI COMPORTAMENTO, SEGNALAZIONE DI ILLECITI E PATTO DI INTEGRITÀ

Il CdA di ATER in data 03 agosto 2022, oltre adozione del "Modello 231", la nomina dell'Organismo di Vigilanza, ha anche aggiornato il "Codice etico e di comportamento" (risalente al 2014). Il codice o le integrazioni hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

Il nuovo testo del Codice è stato pubblicato sul sito istituzionale e ne è stata data informazione ai dipendenti tramite apposita circolare informativa.

Si rappresenta che in data 15.03.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.” Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 24/2023, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l’articolo 54- bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; b) l’articolo 6, commi 2 - ter e 2 - quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; c) l’articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179. La decorrenza di efficacia delle disposizioni, previsti dall’ articolo 24 del citato decreto “Whistleblowing” hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Ne consegue che per le segnalazione effettuate fino al 14 luglio 2023, vale la vecchia disciplina normativa.

Qualunque violazione del codice deve essere denunciata al Responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta all’indirizzo rpct@atervt.it

L’Azienda predispone gli strumenti per garantire l’anonimato di chi effettua la segnalazione. Inoltre, l’ATER ha recepito il “Patto di Integrità”, che viene richiamato in tutte le procedure di affidamento svolte da ATER e sottoscritto da tutti gli operatori economici aggiudicatari. Infine, per le segnalazioni di condotte illecite, reati o irregolarità, di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (c.d. “whistleblowing”), è stata predisposta e pubblicata, nel corso del 2021, nel sito di ATER, sezione Amministrazione Trasparente, una specifica procedura, comunicata a tutti i dipendenti.

Il Rpct, che riceve le segnalazioni di whistleblowing, è l’unico soggetto a cui è consentita l’assegnazione delle segnalazioni di whistleblowing, sotto un profilo temporale non è previsto un termine di conservazione delle segnalazioni, Anac per le segnalazioni ricevute ha previsto un termine minimo di conservazione delle segnalazioni, pari almeno a 10 anni. Occorre comunque tracciare gli accessi degli utenti, la disciplina della gestione degli accessi e dei log applicativi rientra nella serie di atti organizzativi che l’amministrazione deve adottare per adempiere alle previsioni in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali. [FAQ ANAC whistleblowing del 17 dicembre 2021].

Al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza del segnalante, l’amministrazione introdurrà nel codici di comportamento, forme di responsabilità specifica in capo al RPCT che riceve e gestisce le segnalazioni, i dati e le informazioni in essa contenuti nel rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali del Regolamento UE 2016/679.

Nel processo di gestione delle segnalazioni attraverso il supporto della procedura informatica non risulta individuato da parte dell’amministrazione la figura del “custode delle identità”, quale ulteriore garanzia per la tutela della riservatezza del segnalante, che consente al RPCT di accedere all’identità del segnalante. Tuttavia, la legge non impone alle amministrazioni o agli enti di dotarsi di tale figura [FAQ ANAC whistleblowing del 17 dicembre 2021].

<https://atervt.segnalazioni.net/>

L' Ater ha provveduto a revisionare e aggiornare il patto di integrità, secondo le indicazioni di transparency International Italia. Nell'ambito di tale accordo, tutte le parti pattuiscono che l'ente appaltante e gli offerenti si asterranno da qualunque pratica di corruzione durante la procedura di appalto pubblico e forniranno tutte le informazioni del caso. Si tratta di un accordo vantaggioso: una competizione corretta ed equa e procedure di acquisti più efficienti in termini di costi generano un circolo virtuoso, sia nel breve che nel lungo periodo.

<https://www.transparency.it/informati/pubblicazioni/i-patti-di-integrita>

7. ULTERIORI INIZIATIVE

7.1. INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL RPCT

L'articolo 1, comma 10, lettera a) della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Azienda. Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza si avvale di una serie di referenti all'interno dell'Azienda, che si occupano di garantire un flusso di informazioni continuo al responsabile della prevenzione della corruzione secondo le modalità e tempistiche previste da ciascuna funzione aziendale funzionale [nomina dei referenti anticorruzione e trasparenza -allegato al PIANO].

Nel corso del triennio 2023- 2025 è previsto un piano di audit attuato in stretto raccordo con l' Organismo di Vigilanza 231.

7.2. MONITORAGGIO E CONTROLLI DELL'RPCT

Il monitoraggio di primo livello spetta ai responsabili di area. Tale monitoraggio è in autovalutazione attraverso schede di monitoraggio in cui indicare, per ciascuna misura, gli elementi e i dati da monitorare, al fine di verificare il grado di realizzazione delle misure riportate all'interno delle mappature, parametrato al target prefissato, nonché gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi, le cause (ove conosciute) che li abbiano determinati e le iniziative che si intendono intraprendere per correggerli. Il RPCT, nel corso del 2023, avrà il compito di implementare soluzioni informatiche idonee a facilitare l'attività di monitoraggio. Il monitoraggio di secondo livello spetta al RPCT, che dovrà essere coadiuvato da una struttura di supporto e/o con il coinvolgimento degli altri organi con funzioni di controllo interno

(internal audit).

La struttura di internal audit rappresenta un utile strumento di miglioramento organizzativo, perché titolare di una funzione indipendente e obiettiva e in possesso di competenze e conoscenze trasversali indispensabili, non solo per il corretto svolgimento delle attività correlate all'analisi del rischio, ma anche per tutte le attività legate all'analisi dei processi, al loro disegno ed alla loro mappatura. Diversamente dal monitoraggio di primo livello, quello di secondo livello tende a garantire un giudizio tendenzialmente più neutrale ed oggettivo.

Il RPCT potrà svolgere degli audit specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento di informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello.

Inoltre l'RPCT, potrà organizzare incontri periodici e audit specifici con i responsabili delle di area o verificare l'effettiva azione svolta attraverso la consultazione di banche dati, portali, o riscontri documentali.

Per il monitoraggio sulle misure generali, potrà essere utile come base la relazione che l'RPCT di ATER ha elaborato annualmente, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012 secondo la scheda in formato excel messa a disposizione da ANAC, eventualmente integrata in base alle necessità di monitoraggio dell'attuale RPCT di ATER. La scheda consente di evidenziare gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate e di far emergere una valutazione complessiva del livello effettivo di attuazione delle misure considerate.

Altresì è rilevante il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza che è volto a verificare se l'ente ha individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"; se siano stati individuati i responsabili della elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati; se non siano stati disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; se i dati e le informazioni siano stati pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili.

Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente al RPCT di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Tale monitoraggio è altresì volto a verificare la corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato, nonché la capacità delle amministrazioni di censire le richieste di accesso e i loro esiti all'interno del registro degli accessi.

Gli esiti sui monitoraggi svolti sia sulle misure di trasparenza adottate che sulle richieste di accesso civico, semplice e generalizzato, sono funzionali alla verifica del conseguimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione e, in particolare, di quelli orientati al raggiungimento del valore pubblico.

Il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione si connota per essere:

- un controllo successivo: in relazione poi alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi agli organi/soggetti competenti;
- relativo a tutti gli atti pubblicati nella sezione AT (il monitoraggio, può infatti riguardare

anche la pubblicazione di dati diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (“dati ulteriori”) soprattutto ove concernano i processi PNRR;

- totale e non parziale. Per gli enti di piccole dimensioni al di sotto dei 50 dipendenti, come ATER, il monitoraggio può essere limitato ad un campione – da modificarsi anno per anno - di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e da indicare già nella fase di programmazione
- programmabile su più livelli: un primo livello in autovalutazione, ai responsabili di area e dei servizi responsabili delle misure; un secondo livello, di competenza del RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto.

L’attività di monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione va adeguatamente pianificata nella sottosezione dedicata alla trasparenza.

Alla programmazione del monitoraggio segue la verifica circa la corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei criteri di qualità ai sensi dell’art. 29 del citato decreto.

L’obiettivo è quello di evitare che il monitoraggio sulla trasparenza assuma un ruolo meramente formale, in modo da porre rimedio a ipotesi di assente o carente pubblicazione dei dati, la cui ostensibilità consente di assicurare quel controllo sociale diffuso che lo stesso legislatore intende perseguire con la disciplina del d.lgs. n. 33/2013.

L’attuazione del monitoraggio può altresì riguardare la pubblicazione di dati diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (“dati ulteriori”, ex art. 7-bis, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013) soprattutto ove concernano i processi interessati dalle ingenti risorse finanziate con il PNRR e i fondi strutturali e quelli che presentano rischi corruttivi significativi.

Ciò nell’ottica di garantire la massima trasparenza sull’attività dell’amministrazione e assicurare quel controllo sociale diffuso alla collettività.

Il monitoraggio periodico viene effettuato almeno su base annuale sia sugli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione (secondo le indicazioni fornite annualmente da ANAC) che su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche e, in particolare sui dati che riguardano l’uso delle risorse finanziarie connesse agli interventi del PNRR e ai fondi strutturali. A tal proposito, sarà importante monitorare i dati sui contratti pubblici, sui pagamenti del personale, sui consulenti e collaboratori, sugli interventi di emergenza.

Al fine di svolgere in modo efficiente tutte le attività di monitoraggio, ATER, nei limiti delle risorse disponibili, svilupperà un’area di lavoro digitale nella intranet, che possa essere utilizzata per archiviare documenti e informazioni e gestire i dati ivi inseriti.

Il monitoraggio comprende un insieme di attività tra le quali, a titolo esemplificativo rientrano:

1. la verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione definite nel Piano;
2. l’analisi delle procedure e di qualsiasi altro documento che regola le modalità di attuazione delle attività a rischio;
3. l’esame delle informazioni ricevute dai responsabili di processo;

- 4 .la verifica di segnalazioni relative al possibile compimento di reati di corruzione provenienti dal whistleblowing;
5. lo svolgimento di ispezioni e di attività investigative anche non previste nel Piano di monitoraggio annuale.

Nel corso del 2022 non è pervenuta alcuna segnalazione anonima tramite la piattaforma “whistleblowing” adottata da ATER. Le attività di cui sopra sono state oggetto della relazione annuale che il RPCT ha redatto e pubblicato sul sito internet aziendale 13 gennaio 2023.

<https://atervt.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/relazione-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>

Monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da 16 a 30	ATER VITERBO numero dipendenti 24
Cadenza temporale	il monitoraggio viene svolto 2 volte l’anno
Campione	rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 30 %, salvo deroga motivata. Si rappresenta che l’ Ente utilizzando risorse pubbliche connesse al PNRR, quali soggetti attuatori, la cadenza temporale sui tali processi sarà intensificata, programmando almeno tre monitoraggi a partire dal 2024.

7.3. STUDIO PROPEDEUTICO E ANALISI DELLA ROTAZIONE “ORDINARIA” DEL PERSONALE

In considerazione della ridotta consistenza del personale con qualifica dirigenziale di ATER e della elevata specializzazione richiesta nello svolgimento delle funzioni aziendali, non si ritiene invece al momento attuabile il principio di rotazione: infatti, come desumibile dall’organigramma, il solo Dirigente è il Direttore Generale, responsabili dei vari processi, difficilmente possono, per competenze professionali e mansioni, essere sostituiti da altri colleghi.

Verranno quindi adottate, in conformità a quanto indicato da ANAC nella Delibera n. 555 del 13 giugno 2018 e nell’Allegato 2 al PNA 2019 (La rotazione “ordinaria” del personale), le seguenti misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi:

- implementazione, per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, di meccanismi di

condivisione delle fasi procedurali, in modo che più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria (ad esempio, la "doppia sottoscrizione" degli atti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale). Ciò al fine di evitare la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto;

- programmazione di riunioni periodiche per la condivisione e l'aggiornamento delle varie attività in essere;
- incremento dei controlli interni nei processi a maggior rischio corruttivo, con il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza 231;
- trasparenza di tutte le fasi di attività svolte da ATER nel rispetto del criterio della c.d. "segregazione delle funzioni".

7.4. CONFLITTO DI INTERESSI

Il conflitto di interessi si configura come quella situazione in cui interessi personali sviano o possono sviare l'attività del soggetto chiamato ad agire per il perseguimento dell'interesse primario della collettività. Il conflitto può essere reale e concreto o anche solo potenziale, il tema della gestione dei conflitti d'interessi è espressione del principio generale di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. Nel PNA del 2019 il conflitto di interessi è visto in un'accezione ampia e comprende differenti fattispecie:

1) Dipendenti in conflitto di interesse su situazioni in cui interessi personali

Per coloro che si trovano in situazione di conflitto di interessi - anche solo parziale o potenziale - è prevista l'astensione dalla partecipazione alle decisioni e il dovere di segnalare ogni situazione di conflitto, come previsto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012 che ha introdotto l'art. 6 bis nella L. 241/1990. Sull'astensione decide il Responsabile della funzione di appartenenza. Il RPCT, con l'intento di favorire il massimo rispetto degli obblighi di segnalazione e di astensione, ha avviato un'azione di responsabilizzazione attraverso percorsi formativi ed ha provveduto alla predisposizione di idonea modulistica per le dichiarazioni di assenza/presenza di conflitto di interesse ed eventuali variazioni, inoltrate ai funzionari affinché venissero sottoscritte dal personale agli stessi assegnato.

L'art. 42 del d.lgs. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti prevedano misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire, così, la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

In particolare, l'obiettivo è quello di impedire che ATER si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all'appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi.

Quanto al contenuto minimo della nozione di conflitto di interessi, la norma rinvia inoltre alle

situazioni che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. Ogni qual volta si configurino tali situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell'ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto. La disposizione in esame va coordinata inoltre con l'art. 80, co. 5, lett. d) del Codice dei contratti pubblici secondo cui l'operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, co. 2, del Codice dei contratti pubblici che non sia diversamente risolvibile.

La disciplina sul conflitto d'interessi si applica a tutto il personale dipendente, a prescindere dalla tipologia di contratto che lo lega ad ATER (ossia contratto a tempo determinato o contratto a tempo indeterminato) e a tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare ATER nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna.

ATER dovrà opportunamente verificare se, oltre al RUP, alla predisposizione, condivisione o approvazione della documentazione complessiva di gara (determina, bando, verbali, aggiudicazione) partecipino anche altri soggetti che potrebbero ugualmente trovarsi in situazioni di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara, come:

- ✓ Direttori Generali;
- ✓ Capi di uffici legali;
- ✓ Membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un'amministrazione aggiudicatrice;
- ✓ Organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici laddove adottino atti di gestione e agli organi di vigilanza esterni.
- ✓ Lo stesso vale anche per tutti i prestatori di servizi a vario titolo coinvolti nell'affidamento come ad esempio:
 - ✓ progettisti esterni;
 - ✓ commissari di gara;
 - ✓ collaudatori.

Particolare attenzione merita poi la figura del progettista esterno, non dipendente, che elabora il progetto posto a base di gara. Per tale soggetto, infatti, non sussiste un obbligo dichiarativo e di conseguenza, un eventuale obbligo di astensione dalla gara, ma è previsto uno specifico divieto di assegnazione del contratto di appalto o subcontratto alla cui base c'è la progettazione dallo stesso redatta, a meno che dimostri che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è stata tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. Pertanto, non esiste un automatismo nell'applicazione della citata disposizione ai progettisti e un'eventuale esclusione dello stesso va valutata da ATER caso per caso.

Nella fase esecutiva dei contratti pubblici, in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti e dell'assenza di confronto competitivo, che costituisce una forma di controllo, devono essere considerati anche i soggetti che intervengono in tale fase. Le situazioni di conflitto di interessi sono da valutare anche con riferimento ai subappaltatori.

Le figure che assumono rilievo, in ragione dell'influenza che esercitano, sono ad esempio:

- il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione e, ove nominati, eventuali loro assistenti, specie negli affidamenti particolarmente complessi;
- il coordinatore per la sicurezza;
- l'esperto per accordo bonario;
- gli organi coinvolti nella valutazione delle transazioni;
- i collaudatori/soggetti competenti alla verifica di conformità ed eventuali loro assistenti;
- gli organi deputati alla nomina del Direttore dell'esecuzione/Direttore dei lavori o del RUP.

L'art. 42 si applica, inoltre, al Presidente e a tutti i componenti, sia di parte pubblica che di parte privata, dei collegi tecnici consultivi (CCT) nominati, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 76 del 2020, per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, con il compito di risolvere controversie o dispute tecniche che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del contratto. L'organo deputato alla nomina del CCT effettua la verifica delle autodichiarazioni circa l'assenza di conflitto di interessi rilasciate dai soggetti designati.

Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali si ritiene che, in un'ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione, come previsto nel PNA 2022, i dipendenti di ATER, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, forniscano un aggiornamento della dichiarazione d'insussistenza di conflitti di interesse con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento.

Resta fermo comunque l'obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.

Il RPCT è tenuto a prevedere misure di verifica, anche a campione, ovvero interviene in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi anche nelle procedure di gara.

Il RPCT e il RUP si raccordano per garantire un supporto reciproco: per il RUP, nella valutazione circa la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto; per il RPCT nell'ambito della verifica della idoneità e attuazione delle misure inserite nei Piani e della sua conoscenza tempestiva di eventuali scostamenti dall'attività programmata. Lo scambio di informazioni tra RUP e RPCT è infatti importante per consentire a quest'ultimo di attivare le procedure di verifica ex post dell'idoneità delle misure previste nei Piani.

A tal fine tra le misure di contrasto e le azioni messe in campo, la RPCT ha predisposto e aggiornato il modello DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DELLA NOMINA DI RUP ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. [Allegato al presente Piano modulo di dichiarazione modello A]

L'ANAC, al riguardo ha chiarito che il RUP deve rivolgere le dichiarazioni al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico, linee guida Anac n.15; al contempo l'Amministrazione è tenuta a provvedere alla raccolta, alla protocollazione e alla conservazione delle stesse, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsiasi variazione sopravvenuta.

2) Check List di controllo (Allegato 8 del PNA 2022)

Inoltre, quale ulteriore presidio di legalità, l' Autorità ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti, RUP, RPCT ecc., strumenti agili e operativi per la compilazione e il controllo degli atti di talune tipologie di procedure di affidamento che, in considerazione dei più ampi margini di discrezionalità concessi dalla normativa, comportano maggiori rischi in termini di possibili fenomeni corruttivi o di maladministration, procedure non trasparenti o comunque gestite in difformità dalle norme o dai principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario. In particolare, le check-list si rivelano quale possibile metodologia per la mitigazione dei rischi e il controllo degli affidamenti da inserire, su base facoltativa ma raccomandabile, nei singoli PTPCT.

Le check-list, allegato 8 del PNA, che costituisce una misura di prevenzione sono state elaborate per la verifica di procedure non a evidenza pubblica e a situazioni di una certa rilevanza che possono

verificarsi nella fase esecutiva, e riguardano, in particolare:

- affidamento diretto
- procedura negoziata per i servizi
- procedura negoziata per i lavori
- procedure in deroga
- modifica dei contratti e varianti in corso d'opera.

Le check-list sono strumenti versatili che si prestano:

- ✓ all'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale;
- ✓ ma anche al controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti terzi (RPC, strutture di audit, ecc.)

3) Incompatibilità e inconfiribilità

Il decreto legislativo 39/2013 detta disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 190/2012. Gli incarichi sono inconfiribili:

- in caso di condanna anche con sentenza non passata in giudicato per i reati contro la pubblica amministrazione;
- in caso di espletamento nei due anni precedenti di incarichi o cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico;
- a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti del consiglio e/o che nell'anno precedente siano stati componenti del consiglio provinciale o della giunta/consiglio comunale con popolazione superiore ai 15.1 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nella stessa regione in cui insiste la Provincia, nonché presidenti o amministratori delegati di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione. Per "incompatibilità" si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e

l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art. 1 d.lgs. n. 39).

Il RPCT e l'ANAC sono i soggetti deputati a vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto. Il RPCT, nel caso venga a conoscenza di violazione delle norme del decreto, avvia il procedimento di accertamento.

Se si tratta di norme sull'inconferibilità effettua, previa contraddittorio, la contestazione sia nei riguardi dell'organo che ha conferito l'incarico, sia nei riguardi del soggetto destinatario dell'incarico. Accertata la violazione dichiara la nullità dell'incarico ed esercita eventualmente il potere sanzionatorio (interdizione dal conferire incarichi per un periodo pari a tre mesi) nei confronti del soggetto che ha effettuato la nomina, dopo aver valutato l'elemento psicologico di c.d. colpevolezza. Se invece si tratta di norme sulla incompatibilità, il RPCT accertato l'insorgere della causa di incompatibilità, effettua la contestazione all'interessato che ha tempo 15 giorni per optare tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione, nonché lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. In assenza di tale opzione viene adottato l'atto di decadenza dall'incarico. Pertanto, al fine di perseguire una corretta applicazione della normativa sugli incarichi è previsto:

- obbligo di effettuare apposita dichiarazione a norma del d.lgs. n.39/2013;
- pubblicazione, nella sezione Trasparenza del sito istituzionale dell'Ente, degli incarichi e delle dichiarazioni, in quanto la conoscibilità degli stessi è connessa alla possibilità per l'utenza di effettuare segnalazioni al RPCT.

4) Correttezza delle attività e degli incarichi extra istituzionali.

La disciplina sull'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali è strettamente correlata alla tematica del conflitto d'interessi, mira infatti a definire i casi in cui l'incarico extraistituzionale confligge con il buon andamento e l'imparzialità dell'agire amministrativo. La definizione e la precisazione delle fattispecie di attività autorizzabili rappresentano, oltre che una necessità per l'Ente, anche un interesse sia del Direttore Generale che autorizza, sia del dipendente richiedente che compila la dichiarazione di non interferenza con l'attività svolta. Pertanto, al fine di perseguire una corretta applicazione della normativa sugli incarichi extra istituzionali, sono state previste una serie di attività e procedure:

- obbligo di compilazione di modelli preventivi, contenenti i dettagli delle
- attività da autorizzare;
- obbligo di una specifica sub-autorizzazione del Funzionario dell'Area Risorse Umane con convalida di autorizzazione da parte del Direttore Generale;
- pubblicazione, nella sezione Trasparenza del sito istituzionale dell'Ente, di tutti gli incarichi autorizzati e/o conferiti, in quanto la conoscibilità degli stessi è connessa alla possibilità per

l'utenza di effettuare segnalazioni al RPCT in ordine a ravvisate ipotesi di conflitto di interessi;

- verifiche, appositamente predisposte e dedicate a tale tipologia di atti, da parte del RPCT, mediante l'estrazione a campione di almeno il 10% dei provvedimenti di autorizzazione o nulla osta;

7.5 C.D. "PANTOUFLAGE" E POST-EMPLOYMENT

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7411 del 29.10.2019, ha stabilito la competenza dell'ANAC in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di pantouflage previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. Ha inoltre stabilito che spettano sempre all'ANAC i previsti poteri sanzionatori. Il nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all'ANAC individua nell'Autorità medesima il soggetto che ha il compito di assicurare, all'esito dell'accertamento di una situazione di pantouflage, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti nonché l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie.

Successivamente l'ANAC, con Atto di segnalazione n. 6 del 27 maggio 2020, concernente proposte di modifica alla disciplina del pantouflage, ha segnalato le criticità emerse in fase applicativa e la necessità di un intervento urgente del Legislatore sul punto. Si riporta, per comodità, il testo dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001: <tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.>> Nel citato Atto di segnalazione n. 6/2020 ANAC pone la questione se con la previsione del divieto in questione il Legislatore abbia inteso impedire al soggetto privato di contrattare solo con l'amministrazione di provenienza del dipendente pubblico al quale ha conferito l'incarico, oppure con tutte le amministrazioni - come sembra lasciar intendere il dato letterale della suddetta norma di legge, che prevede il "divieto [...] di contrattare con le pubbliche amministrazioni". ANAC evidenzia che la condizione dell'operatore economico di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione della disposizione stessa è stata considerata alla stessa stregua dei requisiti generali di partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento previsti a pena di esclusione e, conseguentemente, oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, per cui sembra confermata la tesi secondo la quale il divieto si estende a tutte le pubbliche amministrazioni e non solo all'amministrazione di appartenenza.

In ogni caso, l'ATER ribadisce l'osservanza dei seguenti principi:

Divieto di assunzioni o conferimenti di incarichi, nei tre anni successivi alla cessazione dal rapporto di impiego (c.d. Pantouflage bidirezionale "in entrata" e "in uscita"), nei confronti:

- di soggetti cessati dal rapporto di impiego pubblico, laddove questi abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di impiego, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di ATER;
- di soggetti cessati dal rapporto di impiego con altri soggetti di diritto privato in controllo pubblico, laddove questi abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di impiego, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di ATER;
- degli ex dipendenti di ATER da parte di altri soggetti privati, laddove essi abbiano esercitato, per conto della Società o dell'Ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di impiego, poteri autoritativi o negoziali nei confronti dei medesimi soggetti privati;
- previsione, nelle procedure di scelta del contraente, della specifica causa di esclusione per gli Operatori Economici che abbiano violato l'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Le misure da adottare per garantire il rispetto della disposizione sul pantououflage sono le seguenti:

- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di pantououflage;
- previsione di una dichiarazione da sottoscrivere entro un determinato termine ritenuto idoneo da ATER (ad esempio nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico), con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantououflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro;
- in caso di soggetti esterni con i quali ATER stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 previsione di una dichiarazione da rendere una tantum o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di pantououflage;
- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;
- inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati da ATER di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012;
- promozione da parte del RPCT di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema;
- previsione di specifica consulenza e/o supporto, da parte del RPCT o altro soggetto

incaricato da ATER, agli ex dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico richiedano assistenza per valutare l'eventuale violazione del divieto;

- previsione di specifici percorsi formativi in materia di pantouflage per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico;
- attivazione di verifiche da parte del RPCT.
- Il RPCT può avvalersi della collaborazione degli uffici competenti dell'ente - ad esempio l'ufficio del personale o l'ufficio gare e contratti - per lo svolgimento dei propri compiti. Resta ferma la facoltà del RPCT di rivolgersi ad ANAC per un parere in merito a determinate fattispecie, qualora permangano dubbi sulla corretta applicazione della norma.
- Gli uffici competenti per materia, quali l'Ufficio risorse umane o gli uffici che si occupano di contratti pubblici:
 - inseriscono all'interno dei contratti di assunzione del personale specifiche clausole anti-pantouflage;
 - acquisiscono, da parte di soggetti che rivestono qualifiche potenzialmente idonee all'intestazione o all'esercizio di poteri autoritativi e negoziali la dichiarazione di impegno a rispettare il divieto di pantouflage.

Oltre alle dichiarazioni da parte del dipendente, l'ente acquisisce anche la dichiarazione dell'operatore economico - in base all'obbligo previsto all'interno dei bandi o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici - di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.

ATER effettua verifiche in via prioritaria nei confronti dell'ex dipendente che non abbia reso la dichiarazione d'impegno. Nel caso in cui dalla consultazione delle banche dati emergano dubbi circa il rispetto del divieto di pantouflage, il RPCT, previa interlocuzione con l'ex dipendente, trasmette ad ANAC una segnalazione qualificata contenente le predette informazioni.

Le verifiche d'ufficio vanno effettuate anche qualora il dipendente abbia reso la dichiarazione di impegno al rispetto del divieto, esaminando in via prioritaria quelle relative a soggetti che abbiano rivestito ruoli apicali.

Nel caso in cui pervengano segnalazioni circa la violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, al fine di scoraggiare segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni del tutto generiche, il RPCT prende in esame solo quelle ben circostanziate.

A tal fine, la RPCT ha elaborato e aggiornato due modelli di dichiarazione, che si allegano al presente Piano, di clausole ANTIPANTOUFLAGE, quale ulteriore misura di prevenzione, una per i dipendenti di Ater [CLAUSOLA STANDARD ANTIPANTOUFLAGE (PANTOUFLAGE REVOLVING DOORS) misura preventiva del PTPCT 2023/2025 (Modulo Dipendenti), l' altra per gli operatori economici, quali strumenti di prevenzione e di presidio del rischio corruttivo.[CLAUSOLA STANDARD ANTI PANTOUFLAGE (PANTOUFLAGE REVOLVING DOORS) Misura preventiva del PTPCT2023/2025 (modulo Operatori economici).

7.6 Contrasto al riciclaggio

Il nuovo PNA dà grande impulso al contrasto al riciclaggio.

Anche le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (c.d. decreto antiriciclaggio) sono da intendersi come strumenti di "creazione di valore pubblico". Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali, soprattutto nell'impiego dei fondi del PNRR. Per questo, in più parti del nuovo PNA, sono stati evidenziati i raccordi necessari che è opportuno sussistano fra anticorruzione e antiriciclaggio e sono state richiamate le norme per la individuazione del c.d. "titolare effettivo".

Peraltro, la valutazione e la mappatura dei rischi sono tra i principali adempimenti imposti agli uffici pubblici anche dalla normativa antiriciclaggio. L'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007 richiede infatti alle pubbliche amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi.

La definizione e la disciplina del "titolare effettivo" sono funzionali a garantire la riconducibilità di un'operazione alla persona fisica che, di fatto, ne trae vantaggio, al fine di evitare che altri soggetti e, in particolare, strutture giuridiche complesse - società e altri enti, trust e istituti giuridici affini - siano utilizzati come schermo per occultare il reale beneficiario e realizzare finalità illecite. Per tal motivo ANAC raccomanda di inserire nei PTPCT, quale misura di prevenzione della corruzione, la dichiarazione del titolare effettivo e la previsione di una verifica a campione che la dichiarazione sia stata resa.

L' Ater sta pianificando un'apposita attività formativa, per le aree esposte a maggior rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,

8. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PROGRAMMA 2023-2025

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Alla luce delle modifiche legislative intervenute, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato soppresso come autonomo documento, andando a costituire una Sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Pertanto, la definizione degli obiettivi di trasparenza tiene conto dei vincoli normativi, dei vincoli organizzativi, degli obiettivi di prevenzione della corruzione, in coerenza con quanto disciplinato dalla legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013 e stata inserita organicamente nel PTPCT e fa parte integrante del modello organizzativo 231.

8.1. FONTI

La principale fonte normativa per la stesura del primo programma è stato il Decreto Legislativo n. 33/2013, come codificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (in G.U. 08/06/2016, n.132). Nella

definizione degli obiettivi del programma si è tenuto conto anche delle deliberazioni ANAC, e in particolare della delibera n. 1134 del 08/11/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 05/12/17, avente ad oggetto “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici,” citata nell’introduzione del presente piano.

8.2. STATO DI ATTUAZIONE

L’attuale Programma costituisce documento di pianificazione delle azioni del triennio tese a sviluppare le politiche di trasparenza aziendali, partendo dai risultati raggiunti nel 2021, tra cui si segnalano in particolare:

- implementazione sito “Amministrazione Trasparente”;
- revisione della struttura del sito “Amministrazione Trasparente” in compliance con nuove previsioni d.lgs. 33/2013 e specifiche linee guida ANAC 2017 per gli enti pubblici economici;
- identificazione, coinvolgimento e formazione referenti per la trasparenza;
- implementazione e revisione dei flussi informativi;
- comunicazioni e formazione al personale aziendale in materia di trasparenza.

8.3. GLI ATTORI DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE: RPCT E REFERENTI

8.3.1. Il Responsabile della Trasparenza ora RPCT

Il Responsabile della trasparenza per l’ATER è individuato nel Responsabile per la prevenzione della corruzione ridenominato RPCT.

8.3.2. Compiti del responsabile per la trasparenza RPCT

Svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte di ATER degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al CdA e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, i casi più gravi e i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, ma non sostituisce i Responsabili del dato, come individuati nell’ Allegato 3 [Nomina Referenti anticorruzione e trasparenza], nell’elaborazione e nella trasmissione dei dati.

Inoltre, l’RPCT provvede all’aggiornamento del Piano, comprensivo degli adempimenti in materia di Trasparenza e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico. Il RPCT sottopone al C.d.A., l’aggiornamento del Piano e del Programma.

8.3.2. I Referenti per la Trasparenza

Il RPCT si avvale di una serie di referenti all’interno dell’Azienda, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. L’individuazione dei dipendenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione “Amministrazione trasparente, costituisce il principale obiettivo operativo del presente Programma.

Con nota dell'RPCT è stata data informazione a tutti i dipendenti della pubblicazione sul sito web istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente - dei responsabili aziendali dell'elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti, che assicurino il rispetto degli obblighi di pubblicazione e accesso civico “semplice” nonché garantiscano la correttezza e la tempestività dei flussi informativi [Allegato 4 Sezione “Amministrazione Trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione].

9. MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI

L' ATER, tramite il responsabile della trasparenza e dei referenti, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Le misure organizzative adottate e da adottare sono:

- 1) mappatura fabbisogno informativo;
- 2) identificazione, coinvolgimento e formazione referenti per la trasparenza;
- 3) implementazione e revisione dei flussi informativi; monitoraggio e verifica dei dati acquisiti tramite i flussi informativi implementati; informatizzazione del processo di acquisizione dei dati;
- 4) formazione al personale aziendale in materia di trasparenza.

In considerazione delle dimensioni di ATER, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal RPCT con cadenza trimestrale.

10. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Il presente programma è comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

- pubblicazione sul sito internet istituzionale,
- comunicazione interna: incontri periodici e direttive periodiche ai dipendenti dell'ATER, per un'applicazione omogenea della normativa.

11. ACCESSO CIVICO: DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI EX D.LGS. 33/2013 E S.M.I. (CC.DD. ACCESSI SEMPLICE E GENERALIZZATO)

11.1 ACCESSO DOCUMENTALE

Il CDA di ATER, ha adottato nel 2021 il “Regolamento aziendale dell'accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso ai documenti amministrativi”.

L'ampliamento dell'ambito oggettivo dei dati e dei documenti accessibili ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 è finalizzato alla definizione di un Freedom of information act (c.d. "FOIA")

che consenta a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti di accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Attualmente è possibile, dunque, distinguere due tipologie di istanza di accesso civico:

Accesso civico "semplice" o "chiuso" è l'istanza volta ad accedere agli atti e documenti per i quali è imposto un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa;

Accesso civico "generalizzato" o "aperto" è l'istanza volta ad accedere agli atti e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, accesso che si delinea come autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis, comma 3 del medesimo decreto).

12. LA TRASPARENZA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI DEL PNRR

Una delle priorità per l'attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è quella di garantire che l'ingente mole di risorse finanziarie stanziata sia immune da gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitto di interessi, frodi e corruzione.

Inoltre, in linea con quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, va garantita adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto.

Essendo ATER titolare di interventi/soggetto attuatore dei fondi del PNRR è tenuta:

- ad individuare all'interno del proprio sito web una sezione, denominata "Attuazione Misure PNRR", articolata secondo le misure di competenza dell'amministrazione, ad ognuna delle quali riservare una specifica sottosezione con indicazione della missione, componente di riferimento e investimento;
- pubblicare nella sezione "Attuazione Misure PNRR", per ognuna delle sotto-sezioni, gli atti legislativi adottati e gli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento, specificando, per ogni atto riportato:
 - a. la tipologia (legge, decreto legislativo, decreto-legge, decreto ministeriale, decreto interministeriale, avviso, ecc.);
 - b. il numero e la data di emissione o di adozione dell'atto, con il link ipertestuale al documento;
 - c. la data di pubblicazione;
 - d. la data di entrata in vigore;
 - e. l'oggetto;
 - f. la eventuale documentazione approvata (programma, piano, regolamento, ...) con il link ipertestuale al documento;

g. le eventuali note informative.

- Aggiornare tempestivamente le informazioni fornite in ciascuna sottosezione.
- Inoltre, allegato al PNA 2022 n. 9) elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione "amministrazione trasparente" sotto sezione 1° livello - bandi di gara e contratti (sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alla delibera anac 1310/2016 e dell'allegato 1) alla delibera anac 1134/2017)

13. CONCLUSIONI

L'Azienda è concretamente impegnata in un percorso continuo di mappatura e monitoraggio delle proprie aree di rischio.

Considerato che l'ATER ha adottato nel mese di agosto 2022 il "Modello 231" nel quale, è dettagliato e disciplinato la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e quelle previste dalla legge n. 190/2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza saranno svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza. Al fine di assicurare l'applicazione del PTPCT e del Modello 231 saranno previsti dei protocolli integrati di ciascuna unità funzionale dei flussi informativi periodici verso l'RPCT e l'ODV.

Allegato 1 - Mappatura dei processi aziendali e individuazione delle aree a rischio corruttivo: catalogo e valutazione dei rischi corruttivi con misure di contrasto, tempi e modalità.

Allegato 2 - Nomina Referenti anticorruzione e trasparenza.

Allegato 3 - Adeguamento della metodologia di risk management alle indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA 2019. Condivisione nell'ambito della rete dei referenti dei nuovi indici di valutazione del rischio.

Allegato 4 - Sezione "Amministrazione Trasparente" – Elenco degli obblighi di pubblicazione, comprensivo dell'allegato 9) del PNA 2022